

Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (Ordinanza ISIS)

del 30 novembre 2001 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 15 capoversi 3 e 5 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 1997¹ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
visti gli articoli 31c, 32a e 32b della legge federale del 20 giugno 1997² sulle armi,³
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione, il corpus dei dati e l'utilizzazione del sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS).

Art. 2 Scopo

¹ L'ISIS serve agli scopi seguenti:

- a. misure preventive in materia di protezione federale dello Stato;
- b. compiti di polizia di sicurezza e amministrativa;
- c. esecuzione della legislazione sulle armi.

² È utilizzato per:

- a.⁴ cercare e analizzare i dati rilevati;
- b. elaborare rapporti di situazione;
- c. svolgere compiti amministrativi;
- d. depositare e gestire documenti;

RU **2001** 3173

¹ RS **120**

² RS **514.54**

³ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. 4 all'O del 2 lug. 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS **514.541**).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

- e.⁵ eseguire i lavori di documentazione;
- f.⁶ svolgere le pratiche.

Art. 3⁷ Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. dati: le informazioni memorizzate nell'ISIS;
- b. oggetti: compilazioni di dati relative a una o più persone, cose o eventi;
- c. comunicazioni: informazioni inserite, relative a uno o più oggetti;
- d. relazioni: connessioni fra singoli oggetti e singole comunicazioni;
- e. insiemi di dati: comunicazioni e relazioni concernenti un oggetto;
- f. dati OCR: dati relativi a documenti registrati in maniera da consentire una ricerca a testo libero;
- g. immagini: documenti registrati sotto forma di immagini;
- h. consultazioni brevi: consultazioni online per verificare se una persona è registrata nell'ISIS;
- i. terzi: persone o organizzazioni che sono rilevanti ai fini della protezione dello Stato unicamente in virtù di un legame con un oggetto;
- j. factsheet: valutazioni periodiche standardizzate dell'analisi strategica concernente un oggetto specifico.

Art. 4⁸ Sistemi e banche dati

¹ L'ISIS si compone dei sistemi e delle banche dati seguenti:

- a. «ISIS00 Generale» con il deposito dei documenti, la gestione dei mandati, l'analisi dei rischi, la statistica e il modulo di archiviazione;
- b.⁹ «ISIS01 Protezione dello Stato» con le banche dati «Protezione dello Stato», «Documentazione» e «Sistema numerico»;
- c. «ISIS02 Amministrazione» con la banca dati «Amministrazione»;
- d.¹⁰ «ISIS03 Armi» con le banche dati «Acquisto di armi da parte di stranieri», «Revoca di autorizzazioni e sequestro di armi» e «Polizia amministrativa»;
- e. «ISIS04 Esplosivi» con la banca dati «BARBARA»;

⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

⁹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6305).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6305).

- f. «ISIS05 News» con le banche dati «NEWS», «Portale interattivo per fonti pubbliche», «ELIS», «IPIS», «Infopress» e «ISIS-Info»;
- g. «ISIS06 Controlli di sicurezza delle persone» con la banca dati «Controlli di sicurezza delle persone».

² Le banche dati contengono le informazioni seguenti:

- a. «Protezione dello Stato» (ST): informazioni su persone e eventi, provenienti dall'attività di natura preventiva esplicata nel settore della protezione dello Stato;
- b.¹¹ «Polizia amministrativa» (VP): informazioni su persone e eventi, provenienti dal settore degli uffici centrali di polizia amministrativa dell'Ufficio federale di polizia (fedpol);
- c. «Documentazione» (DO): informazioni documentarie provenienti da tutto il settore d'attività del SAP nonché ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del 27 giugno 2001¹² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI);
- d. «Sistema numerico» (NU): informazioni su eventi provenienti da programmi di ricerca selezionati;
- e. «Amministrazione» (VE): informazioni necessarie al controllo delle pratiche;
- f. «Acquisto di armi da parte di stranieri» (DEWA): informazioni su persone, concernenti l'acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera;
- f^{bis}.¹³ «Acquisto di armi da parte di persone domiciliate in un altro Stato membro di Schengen» (DEWS): informazioni su persone, concernenti l'acquisto di armi o parti essenziali di armi da parte di persone domiciliate in un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen;
- g. «Revoca di autorizzazioni e sequestro di armi» (DEBBWA): informazioni su persone, concernenti la revoca di autorizzazioni e il sequestro di armi in Svizzera;
- g^{bis}.¹⁴ «Consegna e ritiro di armi dell'esercito» (DAWA): informazioni su persone che al proscioglimento dall'obbligo militare hanno ricevuto in proprietà un'arma o su persone a cui in base alla legislazione militare è stata ritirata l'arma personale o l'arma personale in prestito;

¹¹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).

¹² RS 120.2

¹³ Introdotta dal n. II 1 dell'all. 4 all'O del 2 lug. 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 514.541).

¹⁴ Introdotta dal n. II 1 dell'all. 4 all'O del 2 lug. 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS 514.541).

- gter.¹⁵ «Valutazione di tracce di armi da fuoco» (ASWA): informazioni su persone concernente la valutazione di tracce da armi da fuoco relative ad armi, munizioni, in particolare le munizioni impiegate per un reato, e a persone coinvolte nella commissione di reati o vittime di reati;
- h. «BARBARA»: informazioni su eventi provenienti dal settore d'attività dell'Ufficio centrale esplosivi e pirotecnica;
- i. «NEWS»: comunicati stampa rilevanti ai fini della protezione dello Stato provenienti da Internet;
- j. «Portale interattivo per fonti pubbliche» (IPOS): portale personalizzato per l'utilizzo di fonti pubbliche;
- k. «ELIS»: descrizione in forma elettronica della situazione della sicurezza interna;
- l. «IPIS»: comunicati di agenzie di stampa rilevanti ai fini della protezione dello Stato;
- m. «Infopress»: analisi della stampa allestite quotidianamente dal SAP;
- n. «ISIS-Info»: piattaforma d'informazione per gli utenti dell'ISIS;
- o. «Controlli di sicurezza delle persone» (PSP): informazioni necessarie per il controllo delle pratiche nell'ambito dei controlli di sicurezza delle persone.

³ Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono riportati nell'allegato.¹⁶

Art. 5¹⁷ Dati trattati

¹ I dati memorizzati nelle banche dati dell'ISIS sono raggruppati in categorie secondo le materie, nella misura in cui sia sensato per il dispositivo d'accesso.

² Le banche dati dell'ISIS sono strutturate in base alle comunicazioni, agli oggetti e alle relazioni. I singoli campi di dati sono disciplinati dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) per il rispettivo settore di responsabilità stabilito all'articolo 22.¹⁸

Art. 6 Intranet

¹ L'«Intranet ISIS» è un sistema di comunicazione gestito in maniera codificata all'interno dell'ISIS.¹⁹

¹⁵ Introdotta dal n. II 1 dell'all. 4 all'O del 2 lug. 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS **514.541**).

¹⁶ Introdotto dal n. II 1 dell'all. 4 all'O del 2 lug. 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS **514.541**).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6305).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

² Il SAP lo mette esclusivamente a disposizione degli utenti dell'ISIS.

Sezione 2: Utenti, collegamento e accesso ai dati

Art. 7²⁰ Utenti

¹ Per utenti dell'ISIS s'intendono:

- a. i collaboratori del Servizio di analisi e prevenzione (SAP) e degli organi cantonali incaricati di salvaguardare la sicurezza interna; essi sono collegati al sistema per mezzo di una procedura di richiamo;
- b. i collaboratori del Servizio federale di sicurezza (SFS), della Polizia giudiziaria federale (PGF), dell'Ufficio centrale armi, dell'Ufficio centrale esplosivi e pirotecnica e del servizio di fedpol competente per pronunciare misure di respingimento ai sensi degli articoli 67 capoverso 2 e 68 della legge federale del 16 dicembre 2005²¹ sugli stranieri; essi possono effettuare delle consultazioni mediante una procedura di richiamo.
- c. i collaboratori del servizio competente per i controlli di sicurezza delle persone presso la Confederazione (servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno alla Divisione della protezione delle informazioni e delle opere); essi possono effettuare delle consultazioni mediante una procedura di richiamo.²²

² Gli utenti dell'ISIS hanno accesso ai dati di cui necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali.

³ Gli organi cantonali incaricati di salvaguardare la sicurezza interna non hanno accesso ai dati classificati provenienti dai contatti diretti con le autorità di sicurezza estere.

⁴ I diritti d'accesso sono disciplinati dal DDPS e dal DFGP per il rispettivo settore di responsabilità stabilito all'articolo 22. Il direttore del SAP o di fedpol, ovvero i relativi supplenti, decidono in merito alle richieste individuali.²³

⁵ Il Controllo della qualità del SAP e il servizio competente presso fedpol sono responsabili dell'esecuzione dei diritti d'accesso nel rispettivo settore di responsabilità stabilito all'articolo 22.²⁴

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

²¹ RS **142.20**

²² Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6305).

²³ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6305).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6305).

Art. 8²⁵ Collegamento dei Cantoni

Il DDPS²⁶ stabilisce le condizioni per il collegamento degli organi cantonali incaricati di salvaguardare la sicurezza interna. Essi sono collegati all'ISIS non appena adempiono queste condizioni.

Art. 9²⁷**Sezione 3: Trattamento dei dati****Art. 10** Introduzione dei dati e controllo della qualità

¹ Nell'ISIS possono essere trattate soltanto informazioni corrispondenti agli scopi definiti nell'articolo 2.

² L'Analisi preventiva del SAP introduce i dati nell'ISIS e determina la categoria delle comunicazioni.²⁸

^{2bis} Inoltre, le persone seguenti sono autorizzate a introdurre i dati e a determinare la categoria delle comunicazioni:

- a. i collaboratori del Servizio degli stranieri del SAP per quanto concerne i dati provenienti dal controllo delle foto dei passaporti;
- b. i collaboratori dell'Ufficio centrale armi di fedpol per quanto concerne i dati delle banche dati DEWA, DEWS, DEBBWA, DAWA e VP;
- c. i collaboratori dell'Ufficio centrale esplosivi e pirotecnica di fedpol per quanto concerne i dati della banca dati BARBARA e VP;
- d. i collaboratori della divisione Analisi del SAP per quanto concerne i factsheet;
- e. i collaboratori del settore Controlli di sicurezza delle persone per quanto concerne i dati della banca dati PSP.²⁹

³ Le informazioni delle banche dati ST e VP sono, in un primo tempo, introdotte provvisoriamente (codice «p») e valutate secondo la provenienza, il modo di trasmissione, il contenuto e le conoscenze già disponibili (codice «g»-per le comunicazioni attendibili e codice «u»-per quelle poco attendibili).³⁰

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

²⁶ Nuova espr. giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6305). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 30 giu. 2004, con effetto dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

²⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 30 giu. 2004 (RU **2004** 3495). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6305).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

⁴ Il Controllo della qualità del SAP e il servizio competente presso fedpol esaminano, per il rispettivo settore di responsabilità stabilito all'articolo 22, il tenore delle registrazioni provvisorie, segnatamente l'indicazione delle fonti, la valutazione dell'informazione, la data della prossima valutazione globale e confermano la registrazione definitiva dei dati (codice «k»).³¹

⁵ Il direttore del SAP e il direttore di fedpol, ovvero i relativi supplenti, possono incaricare il servizio di controllo della qualità di esaminare, per il rispettivo settore di responsabilità, le altre banche dati.³²

Art. 11³³ Deposito dei documenti

¹ Il deposito dei documenti deve garantire la loro regolare tenuta e archiviazione.

² I documenti su cui si fondano gli oggetti e le comunicazioni possono essere registrati come dati OCR, salvo nelle banche dati ST, BARBARA e PSP, nelle quali la registrazione dei documenti avviene unicamente in forma di immagini.

³ Si può rinunciare al deposito cartaceo dei documenti per quanto i documenti su cui si fondano gli oggetti e le comunicazioni siano memorizzati come immagini.

Art. 12 Consultazione dei dati

¹ I dati possono essere consultati secondo gli oggetti, le relazioni, le comunicazioni, i mandati oppure mediante ricerca a testo libero. Le immagini non possono essere richiamate separatamente.³⁴

² La consultazione di comunicazioni è consentita unicamente all'interno di un sistema alla volta.³⁵

³ Agenti del SAP specialmente formati possono procedere a valutazioni nel loro campo d'attività.

⁴ Gli oggetti e le loro relazioni possono essere visualizzati e memorizzati.³⁶

Art. 13 Comunicazione di dati personali

¹ Ad eccezione dei dati rilevati nell'ambito dei controlli di sicurezza delle persone, in singoli casi il SAP può comunicare i dati personali trattati nell'ISIS.³⁷

³¹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6305).

³² Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6305).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

³⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6305).

- a. alle autorità cantionali preposte al perseguimento penale, allo scopo di prevenire e perseguire atti punibili;
- b. al Dipartimento federale degli affari esteri, per valutare le istanze di accreditamento o il diritto di presenza in Svizzera di cittadini di Stati esteri o di membri di organizzazioni internazionali se necessario alla tutela degli obblighi di protezione risultanti dal diritto internazionale pubblico nonché nel quadro dei suoi diritti di cooperare nel settore della legislazione sugli scambi commerciali con l'estero;
- c.³⁸ a fedpol:
 1. a sostegno di procedure d'indagine di polizia giudiziaria nonché per ricerche preliminari atte al rilevamento dei fatti nel settore della lotta contro la criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti,
 2. nel quadro dell'assistenza amministrativa internazionale in materia penale (INTERPOL),
 3. per iscrizioni nel sistema di ricerca informatizzata di polizia RIPOL e in N-SIS,
 4. per la valutazione dei rischi per la sicurezza relativi alla protezione di persone ed edifici;
- d. all'Ufficio federale di giustizia, per completare o eseguire una richiesta d'assistenza giudiziaria in materia penale;
- e.³⁹ all'Ufficio federale della migrazione per i provvedimenti nei confronti degli stranieri, segnatamente per il loro allontanamento come anche per il trattamento delle domande di naturalizzazione e per valutare le domande d'asilo;
- f. ...⁴⁰
- g.⁴¹ ad altre unità amministrative del DDPS, per l'esercizio dei diritti di cooperare del DDPS nel settore della legislazione sull'economia esterna;
- h. al Servizio della sicurezza militare, allo scopo di:
 1. valutare la situazione dal profilo della sicurezza militare,
 2. proteggere informazioni e opere militari,
 3. adempiere compiti di polizia di sicurezza e di polizia criminale nell'ambito dell'esercito;
 al Servizio della sicurezza militare quando i militari sono chiamati in servizio attivo, allo scopo di:
 4. garantire la sicurezza preventiva dell'esercito da spionaggio, sabotaggio e altri atti illeciti,

³⁸ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6305).

³⁹ Nuovo testo giusta in n. 2 dell'all. all'O del 3 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4813).

⁴⁰ Abrogata dal n. 2 dell'all. all'O del 3 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4813).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6305).

5. acquisire informazioni,
 6. garantire la protezione delle persone con importanti cariche pubbliche;
- i.⁴² al Servizio informazioni strategico del DDPS, in relazione a informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza, e al Servizio informazioni militari, in relazione alle informazioni rilevanti per l'esercito;
- j. alla giustizia militare, per l'adempimento dei compiti di polizia giudiziaria e di sicurezza;
- k. agli organi delle guardie di confine e delle dogane, per accertare la dimora delle persone, operare controlli doganali ed effettuare procedimenti amministrativi penali;
- l. alla Segreteria di Stato dell'economia⁴³, per l'esecuzione della legge federale del 13 dicembre 1996⁴⁴ sul materiale bellico e delle misure nel settore della legislazione sull'economia esterna;
- m. all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, per la concessione dei permessi d'uso di sostanze esplosive;
- n. all'Ufficio federale dell'aviazione civile e alla Posta Svizzera, per l'esecuzione di misure di polizia di sicurezza;
- o. all'Ufficio federale dell'energia, per l'esecuzione della legge del 23 dicembre 1959⁴⁵ sull'energia nucleare e per l'esercizio dei suoi diritti di cooperare nel settore della legislazione sull'economia esterna;
- p.⁴⁶ ai servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni per avviare i controlli di sicurezza delle persone (servizi richiedenti), oppure al servizio della Confederazione competente per l'esecuzione dei controlli di sicurezza delle persone (servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno alla Divisione della protezione delle informazioni e delle opere), oppure ai servizi specializzati dei Cantoni;
- q. all'ufficio interessato, se necessario per garantirne la sicurezza;
- r. agli uffici e ai privati, se la comunicazione dei dati è necessaria per permettere loro di motivare una domanda d'informazione;
- s. a privati, se ciò permette di prevenire un pericolo considerevole;

⁴² Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6305).

⁴³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**).

⁴⁴ RS **514.51**

⁴⁵ [RU **1960** 585, **1983** 1886 art. 36 n. 2, **1987** 544, **1993** 901 all. n. 9, **1994** 1933 art. 48 n. 1, **1995** 4954, **2002** 3673 art. 17 n. 3, **2004** 3503 all. n. 4. RU **2004** 4719 all. n. I I]. Vedi ora la LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare (RS **732.1**).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

- t.⁴⁷ alle autorità di sicurezza straniere nell'ambito di richieste di clearing (richieste di nullaosta); i dati che non sono nell'interesse della persona interessata possono essere comunicati unicamente con il suo esplicito consenso;
- u.⁴⁸ all'Ufficio europeo di polizia (Europol), ai fini della cooperazione prevista dall'Accordo del 24 settembre 2004⁴⁹ tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.

² Per la comunicazione dei dati all'estero si applica l'articolo 17 capoversi 3–5 e 7 LMSI.

³ La comunicazione di dati non è ammessa se vi si oppongono interessi preponderanti pubblici o privati.

⁴ In occasione di ogni comunicazione di dati, il destinatario va informato sull'attendibilità e l'attualità dei dati (art. 10). Egli può utilizzare i dati soltanto per lo scopo per cui gli sono stati trasmessi. È reso attento sulle limitazioni d'utilizzazione e sul fatto che l'autorità che comunica i dati si riserva il diritto di esigere informazioni sull'utilizzazione che ne è stata fatta.

⁵ La comunicazione dei dati nonché i destinatari, l'oggetto e il motivo della stessa vanno registrati.

⁶ La comunicazione di dati contenuti nelle banche dati DEWA, DEWS, DEBBWA, DAWA e ASWA è retta dagli articoli 63 e 64 dell'ordinanza del 2 luglio 2008⁵⁰ sulle armi.⁵¹

Art. 14 Copia di dati in altre collezioni di dati

¹ I dati dell'ISIS non possono essere copiati in altre collezioni di dati né per il tramite di installazioni di comunicazione né di supporti di dati. Questa disposizione non è applicabile all'archiviazione elettronica dei dati dell'ISIS nell'Archivio federale.

² Per procedere a valutazioni speciali è possibile trasferire per breve tempo i dati dell'ISIS in banche dati di lavoro. Tali dati devono essere cancellati dopo la conclusione delle valutazioni.

Art. 15 Diritto d'essere informati delle persone interessate

¹ Il diritto d'essere informati è retto dall'articolo 18 LMSI.

² Il diritto d'essere informati concernente dati delle banche dati DEWA, DEWS, DEBBWA, DAWA e ASWA è retto dall'articolo 32g della legge del 22 giugno 1997 sulle armi.⁵²

⁴⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

⁴⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 10 mar. 2006 (RU **2006** 921).

⁴⁹ RS **0.360.268.2**

⁵⁰ RS **514.541**

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. 4 all'O del 2 lug. 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS **514.541**).

⁵² Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. 4 all'O del 2 lug. 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS **514.541**).

Art. 16 Valutazione globale periodica dei dati nella banca dati ST

¹ Il Controllo della qualità del SAP procede a una nuova valutazione globale di ciascun insieme di dati al più tardi cinque anni dopo la registrazione della prima comunicazione o tre anni dopo l'ultima valutazione globale.⁵³

² Esso valuta, tenendo conto dei pericoli e rischi attuali, se, per quanto concerne il rischio per la sicurezza interna, le comunicazioni e gli oggetti registrati in un insieme di dati presentino un elevato grado di plausibilità e possano essere ulteriormente utilizzati per altre attività nel settore della protezione dello Stato.⁵⁴

³ Le comunicazioni e le relazioni memorizzate come poco attendibili da più di tre anni (codice «u»), possono continuare a essere trattate come tali fino alla prossima valutazione globale soltanto se necessarie per l'adempimento dei compiti legali e se il capo del SAP o il suo sostituto ne hanno autorizzato il trattamento.⁵⁵

⁴ Gli oggetti che da più di tre anni sono contrassegnati come dati concernenti terzi, sono cancellati in occasione della valutazione globale.⁵⁶

⁵ Il Controllo della qualità cancella i dati che non sono più necessari. In caso di utilizzazione ulteriore di dati ancora necessari va annotata la valutazione globale.

Art. 17 Durata di conservazione dei dati

¹ I dati di polizia preventiva possono essere memorizzati nell'ISIS per 15 anni al massimo.

² Per i dati indicati qui di seguito si applica la seguente durata massima di conservazione:

- a. per i dati dei programmi di ricerca di polizia preventiva in corso: 20 anni;
- b. per i dati concernenti divieti d'entrata: fino a 10 anni dopo la loro scadenza;
- c. per dati provenienti da procedure di controllo di sicurezza relative alle persone: 5 anni;
- d. per dati provenienti dalla corrispondenza con organi amministrativi e privati: 30 rispettivamente 10 anni.

³ I dati delle banche dati DO, BARBARA, IPOS, NEWS, IPIS, Infopress e ISIS-Info possono essere conservati per una durata illimitata.⁵⁷

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU 2004 3495).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU 2004 3495).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU 2004 3495).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU 2004 3495).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU 2004 3495).

⁴ La conservazione dei dati contenuti nelle banche dati DEWA, DEWS, DEBBWA, DAWA e ASWA è retta dall'articolo 66 dell'ordinanza del 2 luglio 2008⁵⁸ sulle armi.⁵⁹

Art. 18 Cancellazione dei dati

¹ I dati sono cancellati entro tre mesi dalla scadenza della durata di conservazione, a meno che, valutati i rischi e pericoli attuali, essi risultino indispensabili per l'adempimento dei compiti legali secondo la decisione del capo del SAP o del suo sostituto.⁶⁰

² Nei casi di cui al capoverso 1 la durata di conservazione ulteriore è di 3 anni. È possibile una sola proroga.

³ Con la cancellazione dell'ultima comunicazione (incluse le relazioni, le immagini e i mandati corrispondenti), è cancellato l'intero insieme di dati nonché un eventuale factsheet.⁶¹

⁴ I dati destinati alla cancellazione, salvo le informazioni menzionate nell'articolo 20 capoverso 2, sono trasferiti nel modulo di archiviazione.⁶²

Art. 19⁶³ Dati e documenti dei servizi cantonali incaricati della protezione dello Stato

¹ Gli organi cantonali incaricati di salvaguardare la sicurezza interna possono conservare dati e documenti, raccolti per conto della Confederazione nell'ambito della loro attività di protezione dello Stato, al massimo durante cinque anni a partire dalla prima registrazione.

² Scaduta la durata di conservazione, i dati sono cancellati e i documenti distrutti.

Art. 20 Obbligo di offrire i documenti all'Archivio federale

¹ I dati e i documenti non più utilizzati oppure quelli destinati alla cancellazione o alla distruzione sono offerti all'Archivio federale per l'archiviazione.⁶⁴

² I dati e i documenti classificati provenienti dai rapporti diretti con le autorità di sicurezza estere e dalla raccolta operativa, non sono offerti, ma conservati internamente d'intesa con l'Archivio federale.⁶⁵

⁵⁸ RS **514.541**

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. 4 all'O del 2 lug. 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS **514.541**).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

⁶² Introdotto dal n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

³ I dati designati dall'Archivio federale come non degni di essere archiviati, sono cancellati dal modulo di archiviazione. I documenti designati come non degni di essere archiviati sono distrutti. Sono fatte salve le altre disposizioni legali in materia di distruzione dei dati.⁶⁶

⁴ Prima della consegna dei documenti dei fascicoli personali all'Archivio federale, il SAP introduce nella banca dati relativa all'amministrazione la data di consegna, il numero di registrazione e le informazioni biografiche della persona interessata; tali informazioni vi sono conservate per dieci anni e quindi cancellate.

Sezione 4: Disposizioni organizzative

Art. 21 Sicurezza dei dati e verbalizzazione automatica

¹ La sicurezza dei dati è disciplinata dall'articolo 20 dell'ordinanza del 14 giugno 1993⁶⁷ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, dall'ordinanza del 26 settembre 2003⁶⁸ concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale, nonché dalle condizioni stabilite dal DDPS in virtù dell'articolo 8 per il collegamento degli organi cantonali incaricati di salvaguardare la sicurezza interna.⁶⁹

² Il SAP disciplina nel regolamento per il trattamento dei dati le misure organizzative e tecniche intese a evitare il trattamento non autorizzato dei dati e ad assicurare la verbalizzazione automatica dei dati introdotti.

³ Durante l'intera operazione di trasmissione, i dati dell'ISIS sono trasmessi soltanto in forma codificata.

Art. 22 Responsabilità e competenze

¹ Il SAP è responsabile dei sistemi e delle banche dati dell'ISIS seguenti: «ISIS00 Generale», «ISIS01 Protezione dello Stato», «ISIS02 Amministrazione», «ISIS05 News» e «ISIS06 Controlli di sicurezza delle persone». Esso emana il regolamento per il trattamento dei dati.⁷⁰

^{1bis} Fedpol è responsabile dei sistemi e delle banche dati dell'ISIS seguenti: «ISIS03 Armi», DEWA, DEWS, DEBBWA, DAWA, «ISIS04 Esplosivi» e BARBARA. Esso emana il regolamento per il trattamento dei dati.⁷¹

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

⁶⁷ RS **235.11**

⁶⁸ RS **172.010.58**

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6305).

⁷¹ Introdotto dal n. 3 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6305).

² Il SAP e fedpol sono responsabili della formazione e dell'assistenza degli utenti e vigilano sull'applicazione dei loro regolamenti per il trattamento dei dati.⁷²

³ La responsabilità tecnica generale per l'ISIS compete al DDPS. Il fornitore di prestazioni informatiche è responsabile della gestione, della manutenzione e della sicurezza dell'ISIS. Il potenziamento del sistema d'informazione ISIS è eseguito in accordo con i responsabili dell'applicazione in seno a fedpol. I dettagli della collaborazione sono disciplinati in un accordo amministrativo.⁷³

⁴ Nel singolo caso i consulenti per la protezione dei dati del SAP e di fedpol possono verificare, per il rispettivo settore di responsabilità, la conformità del trattamento dei dati nell'ISIS alle prescrizioni sulla protezione dei dati.⁷⁴

Art. 23 Finanziamento

¹ La Confederazione finanzia la trasmissione dei dati fino alla centrale di collegamento dei Cantoni.

² I Cantoni assumono le spese:

- a. per l'acquisto e la manutenzione dei loro apparecchi;
- b. per l'installazione e la gestione della loro rete di distribuzione capillare.

Art. 24 Esigenze tecniche

¹ Il DDPS fissa le esigenze tecniche che devono essere soddisfatte dai terminali dei Cantoni.

² I particolari sono fissati nel regolamento per il trattamento dei dati.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 25 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 1° dicembre 1999⁷⁵ sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato è abrogata.

Art. 26⁷⁶

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

⁷² Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6305).

⁷³ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6305).

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6305).

⁷⁵ [RU **1999** 3461, **2000** 1227 all. II 1 e 2027]

⁷⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 30 giu. 2004, con effetto dal 1° set. 2004 (RU **2004** 3495).

*Allegato*⁷⁷
(art. 4 cpv. 3)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004⁷⁸ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
- b. l'Accordo del 26 ottobre 2004⁷⁹ sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. l'Accordo del 17 dicembre 2004⁸⁰ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- d. l'Accordo del 28 aprile 2005⁸¹ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- e. il Protocollo del 28 febbraio 2008⁸² tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

⁷⁷ Introdotto dal n. II 1 dell'all. 4 all'O del 2 lug. 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 12 dic. 2008 (RS **514.541**).

⁷⁸ RS **0.360.268.1**

⁷⁹ RS **0.360.268.10**

⁸⁰ RS **0.360.598.1**

⁸¹ RS **0.360.314.1**

⁸² RS **0.360.514.1**. Non ancora pubblicato.

